

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- CELLITI SPARTACO Presidente e Relatore
- PENNACCHIA AMBROGIO Giudice
- TOZZI GIANDOMENICO Giudice
-
-
-
-

NUMERO
UDENZA DEL
27/11/2012
SENTENZA
N°

72/11/12

PRONUNCIATA IL:

27/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIAIA

28/11/12

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2194/12
depositato il 19/04/2012

- avverso la sentenza n. 183/60/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2009 01679249 35 TARSU/TIA 2006

Il Sig. [REDACTED] ha proposto ricorso nei confronti di [REDACTED]-Area amministrativa della [REDACTED] del Comune di [REDACTED] avverso la cartella di pagamento n. 097 2009 01679249 35 emessa da Equitalia Gerit spa e notificata in data 05.08.2009 riguardante la iscrizione a ruolo della somma di € 151,18 oltre le spese per TARSU ano 2006 sostenendo di avere a suo tempo pagato quanto dovuto in data 27.06.2006, come da ricevuta postale in atti. La CTP di Roma sez. 60 con sentenza n. 183/60/12 depositata 04.04.2012 dichiara inammissibile il ricorso per difetto di prova sulla chiamata in causa dell'ente che ha emesso la cartella e non è comparso. Appella il contribuente senza alcun motivo di contestazione sul rilievo del giudice di primo grado.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Come esattamente rilevato dai primi giudici, il ricorso del contribuente non risulta notificato né all'AMA né al concessionario in aperta violazione degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/92 sul processo tributario. Il ricorso, infatti, deve essere proposto nei confronti della controparte che ha emanato l'atto impugnato al fine di realizzare il principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 del codice di procedura civile per il quale il giudice non può statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa, come nella fattispecie. La mancata vocatio in ius, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Né il contribuente, in caso di errore scusabile, ha chiesto al giudice la rimessione in termini che, benché perentori, possono essere prorogati ex art. 153 cpc come novellato dalla legge 69 del 2009. L'appello, poi, non critica la sentenza sul punto risolvendosi in una mera ripetizione dei motivi svolti in prima istanza, soprattutto in ordine all'avvenuto versamento della tassa. In ordine a tale ultimo assunto, va suggerito che il contribuente può avanzare apposita istanza in autotutela all'ente titolare del diritto chiedendo l'annullamento della pretesa.

Allo stato, dunque, l'appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del concessionario e la mancata di quasivoglia difesa.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.

Roma 27.11.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti